REGOLAMENTO DI AMMISSIONE CAMPIONATO DI SERIE A3



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025



INDICE

PREMESSA	2
ART. 1 – COMMISSIONE DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO	2
ART. 2 – DOMANDA DI AMMISSIONE E RINNOVO DELL'ADESIONE ALLA LEGA	3
ART. 3 – DOCUMENTAZIONE	4
ART. 4 – CONTROLLO PAGAMENTO COMPENSI TESSERATI	7
ART. 5 – CONTROLLI DURANTE LA STAGIONE SPORTIVA	9
ART. 6 – GARANZIA FINANZIARIA	10
ART. 7 – SANZIONI	12
ART. 8 – TERMINI	14
ART. 9 – VERSAMENTI	15
ART. 10 – ISTRUTTORIA E DECISIONE	15
ART. 11 – AMMISSIONE AL CAMPIONATO	15
ART. 12 – SOCIETÀ RISERVA	17
ART. 13 – SOCIETÀ RINUNCIATARIE E/O NON AMMESSE PER MANCANZA DEI REQUISITI	17
ART. 14 – CESSIONE DEL DIRITTO SPORTIVO	18



Premessa

- 1. Potranno iscriversi al Campionato di Serie A3 2024/2025:
 - **a)** tutte le Società che hanno partecipato al Campionato di Serie A3 **2023/2024**, ad eccezione delle due squadre che hanno conquistato la promozione in Serie A2, e delle sei Società retrocesse in Serie B alle quale si applicano gli artt. 12 e 13 del presente Regolamento;
 - b) le due Società retrocesse dalla Serie A2 2023/2024;
 - c) le sei Società vincenti i Play Off del Campionato di Serie B della stagione 2023/2024.
- 2. Le Società dovranno presentare la domanda di ammissione e saranno iscritte alla Serie A3 dopo avere adempiuto a tutte le disposizioni emanate dalla Lega Pallavolo Serie A e dalla FIPAV in materia.
- 3. Nel corso del presente Regolamento si intende per:
 - FIPAV: Federazione Italiana Pallavolo;
 - FIVB: Federazione Internazionale di Pallavolo;
 - CEV: Confederazione Europea di Pallavolo;
 - **Commissione**: Commissione di Ammissione al Campionato;
 - Lega: Consorzio Lega Pallavolo Serie A Maschile;
 - Società: Società sportiva dilettantistica avente titolo sportivo di partecipare alla Serie A3 2024/2025 e che ne presenta richiesta ai sensi del presente Regolamento;
 - **Tesserati della rosa della prima squadra**: almeno **18** persone: minimo 12 atleti; **2** allenatori; **1** scout man o un 3° allenatore; **1** medico o fisioterapista; **1** preparatore atletico; **1** dirigente a scelta.

Art. 1 – Commissione di Ammissione al Campionato

- La Commissione di Ammissione al Campionato 2024/2025 è nominata dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto di Lega. Resta in carica per l'anno sportivo di riferimento.
- **2.** Alla citata Commissione dovranno essere trasmesse le domande di partecipazione al Campionato di Serie A3 Maschile ai sensi di quanto previsto dagli artt. 8 e ss. del Regolamento Gare FIPAV.
- **3.** Alla Commissione di Ammissione Campionati sono attribuiti tutti i compiti ed i poteri previsti dal presente Regolamento.
- **4.** Per tutti gli effetti previsti dal presente Regolamento la Commissione Ammissione ai Campionati Serie A ha sede presso la Lega Pallavolo Serie A Maschile in Bologna, via Rivani, 6.



Art. 2 – Domanda di ammissione e rinnovo dell'adesione alla Lega

- 1. Le Società indicate in premessa dovranno far pervenire alla Commissione la documentazione di cui al successivo art. 3, con le modalità indicate all'art. 8, entro e non oltre le ore 12.00 del 24 giugno 2024. Le sole Società promosse dalla terza ed ultima fase dei Play Off Serie B potranno depositare la sopra citata documentazione entro le ore 12,00 del 28 giugno 2024.
- 2. Per la partecipazione al Campionato di Serie A3 è richiesta la costituzione in forma di Società sportiva di capitali dilettantistica sia per le Società richiedenti che già detengano il titolo, sia per le Società promosse e/o integrate dalla Serie B e sia per le Società cessionarie del titolo medesimo.
- **3.** Le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A3 dovranno avere, alla data di presentazione della domanda di ammissione al Campionato, un capitale sociale minimo sottoscritto e interamente versato di euro **25.000 (venticinquemila**).
- 4. In oani caso il capitale sociale risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 3 lettera e) non dovrà essere inferiore a due terzi dello stesso in conseguenza di perdite pregresse o correnti. Nel caso in cui dalla situazione patrimoniale ed economica redatta al 30/04/2024 risultassero perdite che riducono il capitale di oltre un terzo, o sotto i limiti di legge, la Società dovrà provvedere a ricostituire il capitale sociale al minimo previsto dal presente regolamento entro la data di presentazione della documentazione (24 giugno 2024) attestando i versamenti effettuati o i provvedimenti assunti (copie delle contabili di versamento e delle delibere), pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento. Si evidenzia, al riguardo, che non saranno considerate le perdite di cui: (i) all'art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall'art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020 (tali perdite dovranno essere ripianate entro il 2025; bilancio da approvare nel 2026); (ii) all'art. 3, comma 1 ter del D.L. n. 228/202 (tali perdite dovranno essere ripianate entro il 2026; bilancio da approvare nel 2027).
- 5. Le Società:
 - a) aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A3 per promozione/integrazione dalla Serie B costituite in forma di associazione sportiva dovranno, alla data di presentazione della documentazione, avere già deliberato la trasformazione dell'ente in Società sportiva di capitali dilettantistica e dovranno completare la procedura di trasformazione, nonché procedere alla sottoscrizione e al versamento del capitale sociale minimo previsto dal presente Regolamento entro e non oltre il 31/12/2024. Tali Società dovranno



- depositare presso la Lega entro il **14/01/2025** la documentazione attestante l'avvenuto adempimento di quanto sopra indicato. Il mancato rispetto dell'improrogabile termine del **31/12/2024**, così come il mancato deposito della documentazione, comporterà l'applicazione a carico della Società inadempiente delle sanzioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento;
- b) aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A3 per promozione/integrazione dalla Serie B già costituite in forma di Società di capitali, ma con capitale sociale interamente versato e sottoscritto inferiore a euro 25.000 (venticinquemila) alla data di presentazione della documentazione, dovranno provvedere all'aumento del capitale, sottoscrizione e versamento, entro e non oltre la data del 31/12/2024 e dovranno depositare presso la Lega entro il 14/01/2025 la documentazione attestante l'avvenuto adempimento. Il mancato rispetto dell'improrogabile termine del 31/12/2024, così come il mancato deposito della documentazione, comporterà l'applicazione a carico della Società inadempiente delle sanzioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento. Per tali Società resta fermo quanto specificato nel comma 5 con riferimento alle perdite;
- c) cessionarie del titolo sportivo di Serie A3 dovranno possedere tutti i requisiti, ivi compresi quelli relativi alla natura giuridica ed al capitale sociale pari a euro 25.000 (venticinquemila), che dovrà essere interamente versato e sottoscritto alla data di presentazione della documentazione di iscrizione, nonché rispettare tutti gli adempimenti, previsti dall'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 3 - Documentazione

- **1.** Le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A3 dovranno far pervenire alla Commissione la seguente documentazione, sottoscritta in originale:
 - a) domanda di rinnovo dell'adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A, con relativa attestazione del versamento della quota di rinnovo (Mod.1);
 - b) domanda di prima adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A, obbligatorio solo per le Società che non hanno fatto parte del Consorzio nella stagione 2023/2024, con relativa attestazione del versamento della quota di adesione (Mod.1 bis) e del corrispettivo a titolo di contributo di prima iscrizione deliberato dalla Lega per tale stagione sportiva (Mod.1 ter);
 - c) domanda di ammissione al Campionato di Serie A3 (Mod.2);



- d) attestazione del versamento della tassa di iscrizione al Campionato di Serie A3 da effettuare in FIPAV e documentazione attestante il versamento della tassa di affiliazione, di riaffiliazione e di eventuale acquisizione del titolo sportivo, per la stagione 2024/2025; tali versamenti dovranno essere effettuati a decorrere dal 1° luglio 2024, giorno di apertura della nuova stagione sportiva e, comunque, entro e non oltre martedì 2 luglio 2024 ore 12.00 (Mod.3);
- e) situazione patrimoniale e relativo conto economico redatto alla data del 30/04/2024 su uno schema fornito dalla Lega, sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società e dall'Organo di controllo o dal Revisore (ove nominato), ovvero dal Professionista che ha provveduto alla compilazione o ne ha verificato il contenuto che apporrà anche il timbro dell'ordine di appartenenza (Mod.4) corredata dal verbale di Assemblea, ove esistente, di cui all'art. 2, comma 4, che precede;
- f) dettaglio dei crediti e debiti esposti in bilancio, limitatamente alle tipologie indicate nello schema predisposto dalla Lega, con indicazione delle relative date di scadenza, sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società e dall'Organo di Controllo o del Revisore (ove nominato), ovvero dal Professionista che ha provveduto alla compilazione o ne ha verificato il contenuto che apporrà anche il timbro dell'ordine di appartenenza (Mod.5 e Mod. 5 bis);
- fascicolo relativo all'ultimo bilancio g) copia del approvato dall'organo competente, come depositato presso il Registro delle Imprese, completo di Bilancio e Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Relazione dell'Organo di Controllo o del Revisore, verbale dell'Assemblea di approvazione del bilancio corredato dalle relative relazioni accompagnatorie (relazione del C.d.A.), nonché copia dell'ultima dichiarazione annuale IVA presentata (la dichiarazione Iva non deve essere presentata dalle Società che abbiano optato nel precedente esercizio per il regime di cui alle Legge 398/91). In caso di società neopromossa in A3 costituita in forma di associazione andrà depositato il rendiconto economicofinanziario dell'ultimo esercizio redatto ai sensi del comma 18 dell'articolo 90 della legge 289/02 e successive modifiche. Per le Società neocostituite che acquisiscono il diritto andrà depositato l'inventario di apertura (Mod.7);
- h) garanzia finanziaria mediante deposito di garanzia bancaria a prima richiesta a favore della Lega (Mod.8) dell'importo di euro



- **25.000 (venticinquemila).** Garanzia bancaria di analogo importo dovrà, altresì, essere fornita dalle Società neopromosse dalla Serie B oppure da quelle integrate dalla Serie B oppure immesse dalle serie superiori oppure quelle che comunque acquistino il titolo ai sensi del presente Regolamento (*Mod.8*);
- i) deposito della dichiarazione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Lega, attestante l'elenco dei dirigenti tesserati, oltre al Presidente, incaricati ed aventi poteri a partecipare con diritto di voto alle Assemblee di Lega. Alla dichiarazione dovrà essere allegata la relativa deliberazione autorizzativa del C.d.A. o dell'Assemblea (Mod.9);
- j) visura camerale di data non antecedente il 30/04/2024 da cui: (i) si ricavino i nominativi dei possessori delle azioni, nel caso di Società costituite nella forma di S.p.A., o delle quote, nel caso di Società a responsabilità limitata; (ii) risulti che la società non sia in liquidazione o non abbia procedure concorsuali in corso, la natura giuridica della stessa, gli amministratori, i poteri degli stessi, il capitale deliberato e quello versato (Mod.10);
- k) ove nominato l'Organo di controllo o il Revisore, copia del libro verbali di tale organo relativo agli ultimi 12 mesi e copia delle eventuali delibere di Assemblea Straordinaria avvenute nel medesimo periodo, ivi compresa la delibera di modifica dello Statuto per adeguamento alle nuove disposizioni della Riforma dello Sport ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 36/2021 (Mod.11);
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 196/03 e del GDPR UE 2016/179 redatta su apposito modulo fornito dalla Lega (Mod.12);
- m) dichiarazione di disponibilità di un impianto di gioco che dovrà essere omologabile nel rispetto dei regolamenti Lega/FIPAV redatta su apposito modulo predisposto dalla Lega, sottoscritto sia dal proprietario e/o ente/soggetto gestore dell'impianto che dalla Società (Mod.13). La capienza dell'impianto di gioco, pari a minimo **500** spettatori a sedere (con possibilità di concedere deroghe, in presenza di impianti che, pur disponendo di una capienza minima inferiore a 500 posti, ma superiore a 400 posti, abbiano tutte le caratteristiche peculiari dei "palazzetti dello sport" descritte nel Regolamento gioco), dovrà impianti di essere inderogabilmente con le modalità previste dall'apposito Regolamento di Lega, ovvero tramite deposito dell'attestazione di



- agibilità e/o del certificato della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli;
- n) dichiarazione in cui la Società si impegna, a pena di decadenza dall'ammissione al Campionato di Serie A3, ad aver tesserato alla data del 30/09/2024 almeno 12 atleti di cui almeno quattro che posseggano ciascuno una o più delle seguenti caratteristiche:
 - abbiano disputato, entrando effettivamente in campo, nell'ultima stagione sportiva almeno il 50% delle gare nel Campionato di precedente appartenenza della Società o nel Campionato in cui si chiede l'ammissione;
 - II. siano entrati in campo in almeno una partita ufficiale dei Campionati di Serie A **2023/2024**;
 - III. abbiano disputato, qualora si tratti di atleti provenienti da Federazione straniera, nella stagione precedente almeno il **50%** delle partite del Campionato di massima divisione del Paese di appartenenza della Società per la quale aveva sottoscritto il precedente tesseramento;
 - IV. siano effettivamente entrati in campo in almeno una partita ufficiale delle nazionali di appartenenza nella stagione **2023/2024** (inteso fino al **30/09/2024**).

La perdita di uno dei requisiti previsti nel presente punto, sia all'inizio che durante il Campionato, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento. (*Mod.14*).

2. La Commissione, nel caso in cui dall'esame dei documenti depositati emergessero dati incompleti e/o contraddittori, ove ne riscontrasse la necessità, potrà richiedere chiarimenti o ulteriore documentazione alle Società.

Art. 4 – Controllo pagamento compensi tesserati

1. Ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie A3 2024/2025 le Società dovranno anche depositare una dichiarazione, redatta su un modulo predisposto dalla Lega (Mod.15) e sottoscritta sia dal Legale Rappresentante della Società che dall'organo di controllo o dal Revisore, ove esistente (ovvero, per le sole Società provenienti dal Campionato di Serie B, dal professionista che ha provveduto alla compilazione o ne ha verificato il contenuto, il quale dovrà apporre anche il timbro dell'ordine di appartenenza) con la quale attestino di avere corrisposto, alla data del 24/06/2024 (e del 28/06/2024 per le neopromosse dalla terza fase Play Off di B), il 100% del totale del compenso lordo complessivamente pattuito (individualmente conteggiato) con tutti i "tesserati della rosa della prima



squadra" per la stagione 2023/2024. Le Società che non avranno provveduto al pagamento del saldo dei compensi pattuiti per l'intera stagione 2023/2024 non saranno, pertanto, iscritte al Campionato di Serie A3 2024/2025. Si precisa, al riguardo, che eventuali accordi tra Società e tesserati della rosa della prima squadra che prevedano il pagamento dei compensi pattuiti con riferimento alla stagione 2023/2024 oltre il termine del 24/06/2024 (o del 28/06/2024 per le neopromosse dalla terza fase Play Off di B), non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al Campionato.

- In mancanza della firma di un tesserato sul Mod. 15 la Commissione potrà prendere in considerazione anche la produzione degli attestati dei versamenti dei compensi lordi o forme equivalenti, purché legalmente idonee.
- 3. All'interno di tale dichiarazione dovranno essere inseriti anche i "tesserati della rosa della prima squadra" che abbiano interrotto, per qualsivoglia motivo (trasferimento presso altro sodalizio, recesso unilaterale dal contratto, etc.), il rapporto di collaborazione sportiva con il sodalizio dopo la fine del girone di andata, mentre potranno non essere inseriti gli atleti che abbiamo cessato il rapporto prima di tale data.
- 4. le Società che alla data del **24/06/2024** (o del **28/06/2024** per le neopromosse dalla terza fase Play Off di B), non depositeranno il modulo di cui sopra (*Mod.15*), non saranno iscritte al Campionato **2024/2025**.
- 5. I "tesserati della rosa della prima squadra", entro le ore 12.00 del 25/06/2024 (e del 29/06/2024 per le neopromosse dalla terza fase Play Off di B), potranno depositare presso la Commissione una lettera informativa in cui dovranno specificare l'esatta percentuale del compenso lordo percepito a tale data. A seguito delle segnalazioni, la Commissione disporrà dei più ampi poteri istruttori per verificarne la veridicità. In particolare, avrà la facoltà di richiedere alle parti interessate la produzione di ulteriori documenti e/o disporre la convocazione delle stesse. In caso di dichiarazione mendace o errata, rispetto a quanto indicato nell'apposito modello (Mod.15), saranno applicate nei confronti delle Società le sanzioni previste dall'art. 7 del presente Regolamento, a condizione che la Società medesima risulti essere in possesso del requisito previsto dal comma 3 del presente articolo.
- 6. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai precedenti punti, non si terrà conto dell'eventuale contenzioso con non più di 2 (due) "tesserati della rosa della prima squadra", a condizione che lo stesso sia stato formalmente avviato, anche a livello stragiudiziale, entro e non oltre il 18 giugno 2024. Tuttavia, costoro entro la data del 20 giugno 2024 potranno richiedere la



- convocazione della Camera di Conciliazione della Lega che dovrà concludere i propri lavori entro il **26 giugno 2024**. In caso di mancata conciliazione verrà redatto un verbale, nel quale saranno succintamente riportate le posizioni espresse dalle parti e gli eventuali documenti da queste ultime esibiti. Tale verbale, e relativi documenti, saranno trasmessi alla Commissione, la quale valuterà se tenere conto, o meno, dei debiti in contestazione sempre ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra.
- 7. Alle Società neo-affiliate cessionarie del titolo sportivo, fermo l'obbligo di prestare la garanzia finanziaria di importo pari a quello indicato all'art. 3 lett. 1), non si applicano le disposizioni del presente articolo, non sussistendo situazioni pregresse.

Art. 5 – Controlli durante la stagione sportiva

- 1. La Commissione Ammissione Campionati provvederà a verificare, nel corso del Campionato, il rispetto, da parte delle Società partecipanti al Campionato di Serie A3, dell'obbligo di tempestivo ed integrale pagamento dei compensi pattuiti con i "tesserati della rosa della prima squadra".
- 2. Al fine di consentire tale verifica le Società dovranno depositare in Lega le dichiarazioni (Mod.15), debitamente sottoscritte da tutti i "tesserati della rosa della prima squadra, attestanti la percentuale dei compensi lordi maturati (con esclusione, quindi, dei ratei relativi ai compensi non ancora scaduti, ovvero che scadono successivamente alle date indicate nel presente Regolamento) e corrisposte a favore dei "tesserati della rosa della prima squadra". In particolare:
 - entro e non oltre il 20 dicembre 2024 dovranno essere depositate le dichiarazioni attestanti il tempestivo pagamento del 100% del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) e maturati dai "tesserati della rosa della prima squadra" alla data del 30 novembre 2024;
 - entro e non oltre il 20 marzo 2025 di ogni anno dovranno essere depositate le dichiarazioni attestanti il tempestivo pagamento del 100% del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) e maturati dai "tesserati della rosa della prima squadra" alla data del 28 febbraio 2025;
 - entro la data indicata nel Regolamento di Ammissione al Campionato 2025/2026 dovranno essere depositate le dichiarazioni attestanti il tempestivo pagamento del saldo dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) e maturati



dai "tesserati della rosa della prima squadra" nella stagione 2024/2025.

- 3. Potranno essere escluse dagli obblighi innanzi trascritti le posizioni di massimo 2 "tesserati della rosa della prima squadra" a condizione che la società interessata provveda a documentare, negli stessi termini indicati al comma 2 che precede, l'esistenza di un contenzioso non palesemente infondato formalmente avviato con tali tesserati, quanto meno a livello stragiudiziale, almeno15 giorni prima della suddetta scadenza.
- **4.** Il mancato tempestivo deposito della documentazione indicata nei commi che precedono, o l'accertata non veridicità della stessa, o il mancato tempestivo pagamento dei compensi, comporterà, oltre all'attivazione della procedura di escussione delle garanzie finanziarie, ove prevista, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del presente Regolamento.
- 5. l "tesserati della rosa della prima squadra", entro le ore 12.00 del 22 dicembre 2024 (primo controllo) e del 22 marzo 2025 (secondo controllo), potranno depositare presso la Commissione una lettera informativa in cui dovranno specificare l'esatta percentuale del compenso lordo percepito al 30 novembre 2024 e al 28 febbraio 2025. A seguito delle segnalazioni, la Commissione Ammissione Campionati disporrà dei più ampi poteri istruttori per verificarne la veridicità. In particolare, avrà la facoltà di richiedere alle parti interessate la produzione di ulteriori documenti e/o disporre la convocazione delle stesse. In caso di dichiarazione mendace o errata, rispetto a quanto indicato nell'apposito modello (Mod.15), saranno applicate nei confronti delle Società le sanzioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 6 – Garanzia finanziaria

- 1. Nel presente Regolamento per garanzia finanziaria si intende esclusivamente garanzia bancaria irrevocabile ed incondizionata del tipo a prima richiesta rilasciata da parte di primario istituto di credito di diritto italiano iscritti all'A.B.I. e che non abbia in corso, o non abbia avuto in passato, controversie con la Lega.
- 2. Nel caso in cui nei termini di cui al presente Regolamento le Società non fossero in grado di depositare detta garanzia, potranno effettuare presso la Lega deposito infruttifero a mezzo assegno circolare della somma portata in garanzia. Detto deposito potrà essere sostituito da regolare garanzia finanziaria. La Lega è autorizzata ad operare su detto deposito con le stesse modalità previste dal presente Regolamento per l'escussione della garanzia finanziaria.



- 3. La garanzia finanziaria verrà escussa, in tutto o in parte, dalla Lega nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
 - a) fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento di multe, ammende o quant'altro dovuto a qualsiasi titolo (in via esemplificativa: tasse gara, sanzioni pecuniarie del Giudice di Lega o degli organi giudicanti federali, etc.) alla Lega, alla FIPAV, alla CEV e alla FIVB entro **7 giorni** dalla relativa messa in mora;
 - **b)** fino all'ammontare massimo garantito a fronte dell'insuccesso della procedura esecutiva esperita a seguito di lodi arbitrali, emessi a norma dei vigenti regolamenti di Lega per debiti nei confronti di altri sodalizi aventi titolo a partecipare ai Campionati di Serie nella stagione **2024/2025** e antecedenti;
 - c) fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato rispetto degli accordi conclusi in sede di Camera di Conciliazione di Lega alle scadenze previste dal verbale di conciliazione per controversie tra Società aderenti alla Lega Pallavolo e tra queste e i tesserati appartenenti o appartenuti alla rosa della prima squadra, la stagione precedente e/o quella in corso;
 - d) fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento di crediti vantati da Società di Serie A derivanti da indennità di svincolo di atleti, premi (premio di compensazione, tesseramento e formazione) o altro titolo comunque fondato sui Regolamenti sportivi o di Lega, documentati dall'esistenza di fatture regolarmente emesse alle date pattuite, non pagate e non contestate trascorsi 30 giorni dalla scadenza;
 - e) nell'ammontare massimo garantito in caso di mancata partecipazione al Campionato successiva alla scadenza del termine per comunicare la rinuncia al Campionato o al provvedimento di ammissione al campionato; (ii) ritiro volontario; (iii) esclusione dal Campionato (successiva all'iscrizione) per provvedimento divenuto definitivo da parte degli organi di giustizia della FIPAV. In tale caso l'importo entrerà nella disponibilità della Lega;
 - f) fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato adempimento di tutte le altre obbligazioni previste dal presente Regolamento e/o da altri Regolamenti di Lega;
 - g) fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento del saldo dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) e maturati dai "tesserati della rosa della prima squadra" nella stagione 2024/2025; tale disposizione si applica esclusivamente alle società retrocesse in Serie B al termine della



suddetta stagione sportiva, nonché alle Società che abbiano comunicato tempestivamente la rinuncia all'iscrizione al Campionato di Serie A al quale avranno titolo a partecipare nella stagione 2025/2026.

- **4.** Le somme escusse entreranno tutte nella disponibilità della Lega, fatta eccezione per quelle indicate nella lettera a), che verranno versate alle Istituzioni sportive ivi indicate, ove non sia di competenza della stessa Lega.
- 5. In caso di concorso di più creditori che agiscano per l'escussione della garanzia finanziaria, la somma incamerata a tale titolo dalla Lega verrà ripartita: a) in primo luogo, in favore della Lega e della FIPAV, fino alla concorrenza dei crediti dalle stesse vantati; b) in secondo luogo, in favore delle società di serie A titolari dei crediti previsti dal presente articolo, fino alla concorrenza del loro ammontare; c) in terzo luogo, in favore dei "tesserati della rosa della prima squadra" titolari di crediti ai sensi del precedente comma 4, lettere c) e g).
- 6. Nel caso di attivazione della garanzia finanziaria totale o parziale nel corso della stagione 2024/2025, la Società avrà 15 giorni dalla richiesta trasmessa dalla Lega al soggetto che ha fornito la garanzia, per procedere al suo reintegro. Superato tale termine senza che vi provveda, la Società sarà assoggettata alle sanzioni previste dall'art 6 del presente Regolamento.
- 7. La garanzia, i cui contenuti dovranno essere conformi al facsimile (Mod.8) fornito dalla segreteria della Lega, dovrà avere decorrenza dal 24/06/2024 (e dal 28/06/2024 per le neopromosse dalla terza fase Play Off di B), e scadenza al 31/07/2025, essere a prima richiesta e garantire i debiti assunti dalla Società richiedente l'ammissione per quanto previsto dalla lettera a) alla lettera f) che precedono. Detta garanzia dovrà ricomprendere anche i debiti assunti nei confronti degli stessi soggetti nel periodo 01/08/2023 24/06/2024 (e 28/06/2024 per le neopromosse dalla terza fase Play Off di B).
- **8.** All'atto del deposito della nuova garanzia, verificatane la regolarità, la Lega restituirà, su richiesta, tutte le garanzie presso la stessa depositate relative alle stagioni precedenti.

Art. 7 - Sanzioni

1. In caso di violazione delle norme previste dal presente Regolamento gli Organi di Lega a ciò legittimati potranno applicare, nei confronti delle Società, e dei loro tesserati, ammesse a partecipare al Campionato di Serie A3 Maschile 2024/2025, le sanzioni pecuniarie e sportive previste dal presente Regolamento, in aggiunta alle sanzioni disciplinari già previste dai vigenti regolamenti della FIPAV, e, ove occorra, potranno deferire tali



- società, e i loro tesserati, ai competenti organi di Giustizia Federale, all'uopo richiedendo la/e sanzione/i da irrogare nel caso specifico.
- 2. In particolare, nei confronti delle Società, e dei loro tesserati, ammesse a partecipare al Campionato di Serie "A3" Maschile 2024/2025, saranno applicate, unitamente alle procedure di escussione delle garanzie finanziarie disciplinate dal presente Regolamento, le seguenti sanzioni:
 - a. mancato rispetto, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, degli obblighi in materia di trasformazione dell'Ente in società sportiva di capitali, nonché di aumento, sottoscrizione e versamento del capitale sociale, ovvero di ricostituzione del capitale sociale (art. 2 del presente Regolamento):
 - sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino ad euro 30.000 (trentamila), che dovrà essere versata entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria;
 - **b.** perdita dei requisiti tecnici (art. 3, lett. n del presente Regolamento):
 - sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino ad euro 30.000 (trentamila), che dovrà essere versata entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria;
 - II. la perdita dei requisiti tecnici previsti dalla norma indicata in epigrafe, sia all'inizio che durante il Campionato, è equiparata al ritiro dal Campionato e produce, oltre all'applicazione della sanzione di natura pecuniaria, l'immediata decadenza dall'ammissione con consequenziale perdita di tutti i diritti sportivi legati alla partecipazione al Campionato di Serie A;
 - c. mancato deposito e/o accertata non veridicità delle dichiarazioni relative ai "compensi dei tesserati della rosa della prima squadra", nonché mancato adempimento, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle obbligazioni assunte nei confronti degli stessi tesserati:
 - I. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino al massimo del valore della garanzia finanziaria prevista per la serie alla quale la società ha presentato domanda di iscrizione, che dovrà essere versata entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria;
 - II. interdizione, da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni, da qualsiasi incarico di rappresentanza di società per il rappresentante legale;



- III. penalizzazione, da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti, nella classifica di Regular Season della stagione;
- IV. divieto di cedere o acquisire un titolo, ovvero di beneficiare dell'integrazione, del reintegro, o del ripescaggio per la stagione successiva, se previsto.
- **d.** mancato reintegro, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, della garanzia finanziaria escussa dalla Lega (art. 5 del presente Regolamento):
 - interdizione, da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni, da qualsiasi incarico di rappresentanza di società per il rappresentante legale;
 - II. penalizzazione, da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti, nella classifica di regular season della stagione;
 - III. divieto di cedere o acquisire un titolo, ovvero di beneficiare dell'integrazione, del reintegro, o del ripescaggio per la stagione successiva, se previsto;
 - IV. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino al massimo del residuo della garanzia finanziaria prestata, che dovrà essere versata entro 5 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria.
- 3. Nel caso in cui la decisione che disponga, a carico delle società sportive, la sanzione dei punti di penalizzazione (per le ipotesi contemplate nelle lett. "c" e "d" che precedono) divenga definitiva oltre il termine dell'ultima giornata di Regular Season, tale sanzione sarà scontata nella stagione sportiva successiva.

Art. 8 – Termini

- 1. Tutti i termini previsti dal presente Regolamento per l'inoltro della documentazione di cui agli articoli precedenti debbono intendersi come perentori e a pena di decadenza del diritto al deposito. Si riferiscono al momento in cui i documenti e/o gli atti devono pervenire in Lega.
- 2. Tutta la documentazione dovrà essere caricata sulla piattaforma WEB ammissioni.legavolley.it tramite le credenziali già in possesso delle Società (le nuove Società dovranno richiedere le credenziali tempestivamente all'Ufficio Campionati della Lega Pallavolo). La Garanzia Bancaria (Mod. 8 e 8 bis) ed il modulo di disponibilità dell'impianto di gioco (Mod. 13) dovranno comunque essere depositati, in originale, previo caricamento sulla piattaforma, entro un massimo di 3 giorni dalla scadenza del termine presso gli uffici della Lega Pallavolo Serie A.



3. Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Pallavolo Serie A sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società potranno depositare la stessa, mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Art. 9 – Versamenti

1. I versamenti previsti quale quota di rinnovo o di adesione alla Lega dovranno essere effettuati mediante bonifico sul seguente conto corrente bancario intestato alla Lega Pallavolo Serie A: CREDEM Banca - Filiale San Lazzaro di Savena (BO) - Via Repubblica n. 48 - CODICE IBAN: IT 72 B 0303237070010000136696

Art. 10 – Istruttoria e decisione

- 1. La Commissione dovrà verificare il deposito e la regolarità di tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento nonché valutare se, dalla documentazione prodotta, risulti accertato che la Società possegga elementi tali da garantirne l'equilibrio finanziario e/o la continuità e regolarità dell'attività futura. A tal fine, ove ne riscontrasse la necessità, potrà richiedere chiarimenti o ulteriore documentazione alle Società.
- 2. Nel caso in cui la situazione di incertezza perdurasse, previo parere motivato, potrà inviare un Revisore presso la sede della Società per le opportune verifiche. Le spese del Revisore saranno a carico della Lega. La designazione del Revisore avverrà da parte della competente Commissione di Ammissione al Campionato. Potrà essere nominato un Revisore Ufficiale dei Conti o una Società di revisione iscritta all'apposito albo.
- 3. Per motivate esigenze l'Ispettore potrà essere nominato ed inviato anche nel corso della stagione sportiva 2024/2025.

Art. 11 – Ammissione al Campionato

- 1. La Commissione redigerà entro e non oltre le ore 16.00 del 3 luglio 2024 l'elenco delle Società aventi i requisiti necessari per l'iscrizione al Campionato di Pallavolo Maschile di Serie A3 per la stagione 2024/2025 e ne darà comunicazione tramite PEC, o posta elettronica, al Consiglio Federale della FIPAV, proponendone la ratifica e, per conoscenza, alla Segreteria Generale della FIPAV e a quella di Lega. Sarà inoltre trasmesso anche il verbale relativo alle procedure di cessione del diritto sportivo di cui all'art. 13.
- 2. Notificherà contestualmente al Consiglio Federale della FIPAV, al Consiglio di Amministrazione della Lega ed alle Società interessate, a mezzo PEC o



- raccomandata a.r., (con preavviso tramite posta elettronica), l'eventuale causa di non ammissione al Campionato e la relativa motivazione.
- 3. Si precisa che costituirà comunque causa di non ammissione:
 - a) la mancata dichiarazione di disponibilità di un impianto di gioco avente le caratteristiche richieste dai Regolamenti di Lega e la mancata certificazione della relativa capienza in conformità a quanto previsto dai medesimi regolamenti;
 - **b)**il mancato deposito della domanda di prima adesione o di rinnovo dell'adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A;
 - c)il mancato deposito della garanzia finanziaria di cui all'art 3 lett. h) che precede o il mancato reintegro in caso di escussione totale o parziale della garanzia finanziaria della stagione precedente;
 - d) la messa in liquidazione della Società e, comunque, l'assenza di elementi tali da garantire l'equilibrio finanziario e/o la continuità e regolarità dell'attività futura;
 - e)l'esistenza di debiti nei confronti di altre Società di Serie A derivanti da ratei scaduti alla data del 24/06/2024 relativi a indennità di svincolo di atleti o altro titolo comunque fondato sui Regolamenti sportivi o di Lega o di crediti, di qualsiasi natura, vantati dalla Lega, dalla FIPAV, dalla FIVB e dalla CEV alla stessa data;
 - f) il verificarsi di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 3 del presente regolamento.
- 4. Negli altri casi di mancato rispetto delle norme del presente Regolamento la Commissione potrà o deliberare la non ammissione, con provvedimento motivato, o trasferire gli atti al C.d.A. con la richiesta di deferimento al Giudice di Lega e l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari da quest'ultimo ritenuti congrui.
- 5. La Società destinataria del Provvedimento di non ammissione ha 2 (due) giorni lavorativi di tempo per ricorrere al Giudice di Lega tramite PEC il quale deciderà entro i 2 (due) giorni lavorativi immediatamente successivi.
- 6. Ove il Giudice di Lega accogliesse il ricorso ne darà comunicazione tramite PEC contestualmente alla ricorrente, al Consiglio Federale della FIPAV e al Consiglio di Amministrazione della Lega e la Società risulterà ammessa al Campionato.
- 7. Su tale decisione non è ammesso gravame.
- **8.** Ove il ricorso venisse respinto la Società ha **3 (tre) giorni** lavorativi di tempo dalla notifica a mezzo PEC, del provvedimento motivato per ricorrere alla Corte Federale di Appello della FIPAV, con le modalità di impugnativa avanti a detto organo previste dal Regolamento Giurisdizionale della FIPAV.



9. La Commissione Ammissione Campionati di Lega potrà chiedere di essere sentita in entrambi i gradi di giudizio e potrà produrre memoria.

Art. 12 – Società riserva

- 1. Hanno diritto a presentare la domanda di ammissione al Campionato di Serie A3, quali "Società riserva", le Società che hanno partecipato ai Campionati 2023/2024 di **Serie A2**, di **Serie A3** e **Serie B**.
- 2. Nel caso di presentazione di più domande, tra tutte le Società ritenute idonee l'ammissione avverrà secondo l'ordine stabilito dall'art. 10 del Regolamento Gare della FIPAV.
- 3. Le domande di iscrizione, quale squadra riserva, al Campionato di Serie A3, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 18 giugno 2024, corredate da un deposito cauzionale (con assegno circolare) pari a euro 5.000 (cinquemila). Tale versamento sarà restituito in caso di mancata possibilità di accedere alla Serie A3 2024/2025.
- 4. Nel caso in cui le domande di ammissione al Campionato di Serie A3 2024/2025 presentate ai sensi del presente comma fossero inferiori a 24, si potrà procedere a immissioni, ripescaggi e integrazioni delle squadre iscritte come "Società riserva" fino al raggiungimento di un numero massimo di 24 Società iscritte.
- 5. In caso di accettazione della domanda da parte della Commissione, la Società dovrà depositare tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento entro la data di ammissione al campionato (24 giugno 2024), ivi compresa la garanzia finanziaria e, se del caso, l'adeguamento del Capitale Sociale.
- 6. In caso di mancato deposito della documentazione integrativa di cui al paragrafo precedente, la Società perderà il diritto ad essere ammessa al Campionato di Serie A3 e, se versato, si avrà l'incameramento, da parte della Lega, del deposito cauzionale.
- 7. In caso di diniego della richiesta il deposito sarà restituito.
- 8. Si ricorda che potranno essere ripescate nel Campionato di Serie A3 **2024/2025** anche le squadre che nella stagione precedente hanno acquistato il titolo sportivo.

Art. 13 – Società rinunciatarie e/o non ammesse per mancanza dei requisiti

- 1. La rinuncia al Campionato deve essere comunicata alla Lega, a mezzo Pec, entro e non oltre le **ore 12.00 del 18 giugno 2024.**
- 2. Le Società che entro la data indicata nel comma che precede abbiano rinunciato, avendone diritto, a presentare domanda di partecipazione al Campionato di Serie A3 o non siano state ammesse per mancanza di



- requisiti potranno, previa richiesta da inoltrare alla FIPAV e per conoscenza alla Commissione entro il **18/06/2024**, essere ammesse, mantenendo tutti i diritti sportivi al primo Campionato successivo a quello di spettanza nel quale vi sia carenza di organico.
- 3. Le Società che dovessero rinunciare tardivamente o successivamente all'ammissione saranno retrocesse al primo Campionato a libera iscrizione con la perdita di tutti i diritti spettanti sugli atleti tesserati e con l'obbligo del pagamento, a favore della Lega, di una sanzione pari all'importo della garanzia stabilita per il Campionato a cui hanno rinunciato.
- **4.** Le Società che non siano state ammesse al Campionato di Serie A3 per mancanza di requisiti potranno, previa richiesta da inoltrare alla FIPAV e per conoscenza alla Commissione entro **due giorni lavorativi** dal ricevimento del provvedimento di non ammissione, essere ammesse, mantenendo tutti i diritti sportivi, al primo Campionato successivo a quello di spettanza nel quale vi sia carenza di organico.

Art. 14 – Cessione del diritto sportivo

- 1. La cessione del diritto sportivo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 comma quarto del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV potrà avvenire solo previo parere favorevole della Lega che dovrà essere richiesto al Consiglio di Amministrazione con istanza motivata sottoscritta congiuntamente dalla Società cedente e da quella cessionaria entro e non oltre le ore 12.00 del 17 giugno 2024.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione formulerà il proprio parere discrezionale e vincolante, su cui non è ammesso gravame, entro il **5° giorno** successivo a quello delle scadenze dei termini di cui sopra.
- 3. In caso di parere favorevole, le Società richiedenti dovranno depositare, entro le **ore 12.00 del 24 giugno 2024** (**28 giugno 2024** per le sole Società che acquistano il titolo dalle neo promosse dalla terza fase dei Play Off) tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento per l'iscrizione al Campionato di Serie A3 e, se si iscrivono per la prima volta alla Lega, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, dovranno depositare, entro gli stessi termini di cui sopra, la documentazione prevista dall'art. 5 dello Statuto per l'ammissione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A Maschile.
- 4. Le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A3 Maschile potranno cedere il diritto sportivo relativo a tale Campionato in favore di altro sodalizio affiliato alla FIPAV per la stagione 2024/2025, anche se retrocesso nella stagione precedente, alle sole condizioni previste dal presente articolo.



- 5. Le norme del presente articolo e i termini quivi previsti si applicheranno anche in caso di trasferimento di diritti non per cessione ma per fusione o assorbimento, o trasferimento della sede, sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento Affiliazione e Tesseramenti FIPAV.
- 6. La Società richiedente il titolo di partecipare alla Serie A3 dovrà necessariamente essere costituita in forma di Società di capitali sportiva e dovrà avere il capitale sociale minimo previsto dal presente regolamento.
- 7. Tale Società non potrà avere la sede e il campo di gioco:
 - a) in un Comune dove già abbia sede di gioco un'altra Società già ammessa nella stagione precedente o in fase di ammissione a disputare il Campionato di Serie A3, a meno che non trattasi di capoluogo di regione.
 - b) in un Comune dove abbia già sede e campo di gioco un'altra Società avente titolo di disputare il campionato di SuperLega e Serie A2, anche se capoluogo di Regione, tranne che nel caso in cui la società esistente abbia prestato il proprio consenso scritto alla cessione.

Deve intendersi che tali disposizioni non si applicano nel caso in cui la cessione del diritto sportivo avvenga all'interno del medesimo Comune e cioè quando il numero delle Società di SuperLega e di Serie A3 presenti nel Comune non venga modificato.

- 8. Ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, le Società richiedenti il diritto dovranno effettuare la procedura di ammissione al Campionato nei termini previsti dal presente regolamento e presentare, oltre a tutti i documenti previsti agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, per quanto compatibili:
 - **a)** copia dello statuto sociale vigente conforme alle norme di legge in vigore e alle direttive di Lega e della FIPAV;
 - b) versamento in favore della Lega della somma di euro 10.000 (diecimila);
 - c) versamento alla FIPAV della tassa di Diritti di Segreteria per acquisizione Titoli:
 - d) attestazione di riaffiliazione alla Fipav della società cedente;
 - e) richiesta di cessione del diritto sportivo sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società cedente con allegata la deliberazione dell'organo competente a norma di Statuto ad autorizzare il Legale Rappresentante ad effettuare tale cessione;
- f) richiesta di acquisizione del diritto sportivo sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società cessionaria con allegata la



- deliberazione dell'organo competente a norma di Statuto ad autorizzare il Legale Rappresentante ad effettuare tale acquisizione;
- g) quietanza attestante l'avvenuto saldo dei debiti scaduti assunti dalla Società cedente nei confronti di altre Società di Serie A;
- h) quietanza attestante l'avvenuto saldo del 100% del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti dalla Società cedente con tutti i tesserati della rosa della prima squadra della stagione sportiva 2023/2024 o idonea liberatoria rilasciata dai suddetti tesserati;
- i) idonea liberatoria di altre Società di Serie A che vantassero crediti non scaduti nei confronti della Società cedente.
- 9. Scaduti i termini di cui al presente articolo, non potranno più avvenire, per qualsivoglia titolo, trasferimenti di diritti relativi al Campionato di Serie A3, anche per fusione e assorbimento o trasferimento della sede.
- 10. Nel caso avvenga una cessione dei diritti tra società aventi titolo a partecipare rispettivamente ai Campionati di SuperLega e Serie A2, non saranno richiesti i documenti di cui alle precedenti lettere a) e b).
- 11. Non saranno, altresì, richiesti i documenti di cui alla precedente lettera a) e b) alle Società di Superlega e Serie A2 che acquistano il titolo a partecipare al Campionato di Serie A3 in quanto già facenti parte del Consorzio.
- 12. La Commissione potrà richiedere alla Società cedente o a quella richiedente il diritto, ulteriore documentazione così come potrà porre a carico della Società richiedente l'onere del deposito di ulteriori garanzie finanziarie in base all'esame della documentazione depositata.
- 13. Il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione è presupposto per il deposito della documentazione di ammissione ma non costituisce diritto all'ammissione.
- 14. L'omologa della cessione è subordinata al rispetto integrale di quanto previsto dal presente Regolamento, nonché dalle norme FIPAV in materia.
- 15. Per essere ammessa a partecipare al Campionato di Serie A3, la Società richiedente dovrà comunque, oltre a quanto previsto dal presente capo, rispettare tutti gli altri requisiti previsti dal presente Regolamento per la partecipazione ai Campionati di Serie A Maschile.
- 16. Si precisa che una Società che cede il titolo sportivo di Serie A3 non acquisisce il diritto ad essere ammessa ad altro Campionato (a differenza di quelle rinunciatarie) ma conserverà unicamente il diritto a partecipare agli altri Campionati a cui aveva titolo prima della cessione del diritto di Serie A3.



- 17. Le Società che acquistano il titolo a partecipare al Campionato di Serie A3 (la cui compagine sociale presenti elementi di continuità rispetto a quella della società cedente) e che non trasferiranno in altra provincia sede sociale e impianto di gioco non saranno tenute ai limiti territoriali previsti dal presente articolo, nonché al versamento dei 10.000 euro previsti dalla sopra riportata lett. b) del presente articolo.
- 18. Eventuali richieste e/o pareri in ordine all'interpretazione del presente Regolamento saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione della Lega salvo ratifica da parte della FIPAV.